

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1944

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI MARINO, MARRAS, MICELI, BARDELLI, BO, BONIFAZI, ESPOSTO, GIANNINI, GESSI NIVES, LIZZERO, OGNIBENE, REICHLIN, SCUTARI, SERENI, VALORI, RAFFAELLI, FLAMIGNI, FERRI GIANCARLO, CESARONI, FOSCARINI, GUGLIELMINO, MONASTERIO, PELLEGRINO

Presentata il 24 ottobre 1969

Norme per lo sviluppo delle forme associative nella produzione e nel mercato tra i coltivatori diretti e i lavoratori della terra ; abrogazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 235, e scioglimento della Federconsorzi ; costituzione dell'Ente autonomo di gestione per l'agricoltura e funzioni degli enti pubblici per garantire il potere contrattuale dei coltivatori diretti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono a tutti note le profonde modificazioni intervenute nella economia e nella società nazionale nell'ultimo ventennio.

L'Italia si è trasformata da paese agricolo-industriale in un paese industriale-agricolo; si è dimezzato il numero degli addetti alla agricoltura; l'esodo di milioni di uomini ha sconvolto la fisionomia di intere regioni, creando da una parte zone di desolato abbandono e dall'altra patologiche concentrazioni; vi è stato un considerevole aumento dei consumi pubblici e privati, ma solo in alcune

direzioni, sicché rimangono insoddisfatte alcune fondamentali esigenze civili e sociali.

Ciò ha portato alla acutizzazione di tradizionali squilibri e alla creazione di nuove disarmonie e contraddizioni. Il prezzo forse più alto in questo processo di trasformazione è stato pagato dall'agricoltura e più precisamente da milioni di coltivatori e lavoratori della terra. L'agricoltura, pur occupando tuttora circa il 24 per cento delle forze occupate, produce solo il 13 per cento del reddito nazionale e tale percentuale tende ulteriormente a diminuire.

Nel corso di pochi anni il reddito *pro capite* degli addetti all'agricoltura rispetto a quello degli altri settori è sceso al 47 per cento nel 1967. Ciò è avvenuto ed avviene nonostante gli strenui sforzi ed i gravi sacrifici affrontati dai contadini italiani per ammodernare le loro imprese, per convertire le colture, per utilizzare per quanto possibile i mezzi della tecnica moderna, passando da una economia basata in larga parte sull'autoconsumo alla produzione per il mercato. Sono stati i contadini soprattutto, e non solo nelle zone dove ha operato la riforma agraria, a trasformare il paesaggio agrario di intere zone e regioni.

Ma il divario tra i costi di produzione e i prezzi dei prodotti agricoli si è andato allargando nelle imprese contadine, impedendo così una soddisfacente remunerazione del lavoro e dei capitali impiegati.

Mentre si è accresciuto il duro sfruttamento sopportato dalle masse dei salariati e braccianti a vantaggio dei capitalisti agrari.

La causa di questi fenomeni è stata una precisa scelta politica di classe. Una scelta indirizzata a promuovere uno sviluppo capitalistico in agricoltura, combinato e penetrato col sistema del capitalismo monopolistico di Stato.

Si è assegnata una funzione determinante alla espansione delle aziende capitalistiche, verso le quali si sono indirizzati in via prioritaria i finanziamenti pubblici, per permettere agli agrari di realizzare un tipo di accumulazione, fatta prevalentemente a spese del pubblico erario, e quindi ottenere trasformazioni e riorganizzazioni produttive a costo zero o quasi, secondo l'unico obiettivo del massimo profitto. La conseguenza è stata una utilizzazione delle risorse a carattere essenzialmente speculativo, una intensificazione dello sfruttamento del lavoro bracciantile, una drastica riduzione dell'occupazione, l'accrescersi dei dislivelli con la grande massa delle imprese contadine e la creazione quindi di vere e proprie posizioni di rendita, specie in ordine al sistema di sostegno dei prezzi agricoli e alle cosiddette integrazioni comunitarie, alla erogazione del credito agevolato, agli sgravi degli oneri fiscali e previdenziali.

Questa collocazione privilegiata dell'azienda capitalistica non contrasta, ma anzi è componente necessaria della politica generale del capitalismo monopolistico. Politica che persegue l'obiettivo di tenere l'agricoltura in una condizione di subordinazione, in modo da poter da una parte concentrare gli investimenti in altri settori e direzioni, secondo la logica del massimo profitto e non secondo l'interesse

nazionale dello sviluppo dei redditi di lavoro, dell'occupazione, del Mezzogiorno, dall'altra di poter controllare le ragioni di scambio tra prodotti agricoli e industriali e i processi di investimento, così da poter trasferire l'importo di una massa crescente di lavoro non pagato ai lavoratori e ai produttori agricoli a vantaggio del sovra-profitto monopolistico e di poter contare su una cospicua riserva di sottoccupati e di disoccupati per l'espansione di altre attività e per contenere i livelli salariali.

A tali fini occorre ostacolare e frenare ogni iniziativa e potere di contrattazione delle grandi masse contadine e bracciantili in direzione di una politica alternativa di programmazione e di riforme.

Di qui la difesa della grande proprietà fondiaria, che, attraverso patti iugulatori, oppone remore difficilmente sormontabili alla iniziativa migliorataria dei contadini, alla formazione della proprietà coltivatrice, all'allargamento delle maglie poderali e che, incidendo gravemente col prelievo della rendita sui costi dell'impresa contadina, ne ribadisce la inferiorità.

Di qui il mantenimento e rafforzamento di una serie di istituzioni (Federconsorzi, enti corporativi, consorzi di bonifica), attraverso cui si opera la compenetrazione tra gruppi monopolistici, capitalismo agrario, proprietà fondiaria, per il controllo e la subordinazione dell'agricoltura.

Di qui la difesa di un sistema di collocamento, di una condizione bracciantile nelle aziende, di una organizzazione della previdenza e assistenza, che ostacola le possibilità di un intervento nelle trasformazioni, nella organizzazione della produzione, e nello stesso sviluppo civile delle campagne da parte dei braccianti in collegamento con le masse contadine.

Di qui infine, l'azione per impedire lo sviluppo della cooperazione e delle forme associative democratiche, un vero e proprio sabotaggio nei confronti degli enti di sviluppo e per certi versi dell'AIMA, per le funzioni che loro spetterebbero come strumenti di ristrutturazione democratica dell'agricoltura, ribadendo invece una pratica di centralizzazione burocratica, che ben si combina con gli indirizzi dei gruppi monopolistici dominanti e con i grossi potentati corporativi.

I risultati di questa politica sono evidenti.

Si determinano così fenomeni macroscopici di sfruttamento, discrasie e crisi, che consentono forme abnormi di speculazione, come gli sprechi e le dilapidazioni del pubblico

denaro da parte dei monopoli e della Federconsorzi, le crisi ricorrenti di sovrapproduzione, accertamente manovrate dai grossi gruppi intermediari e industriali, le scandalose sofisticazioni dei prodotti alimentari, e così via.

La impostazione e l'attuazione della politica comunitaria sono strettamente collegate ad un simile distorto tipo di sviluppo.

L'esigenza di porre la produzione agricola su un piano di competitività e quindi di assicurarle sbocchi sempre più ampi sul mercato interno e internazionale, è indubbiamente una irrefutabile necessità.

Ma non si poteva certo affrontarla con la politica dei prezzi, ma solo operando a monte sulle strutture fondiari e agrarie e sui rapporti tra produzione, trasformazione e mercato in modo da potere ottenere effettivamente una drastica riduzione dei costi ed una espansione dei consumi.

Oggi le stesse autorità comunitarie si accorgono che la via seguita finora è senza sbocchi e propongono di concentrare gli sforzi sulla riorganizzazione delle strutture.

Ma quando si va ad esaminare il cosiddetto Piano Mansholt ci si accorge che non si ha il coraggio di affrontare i problemi effettivi delle strutture produttive, ponendo in causa le questioni di fondo che sono all'origine della inferiorità e arretratezza dell'agricoltura e cioè i rapporti proprietari, la subordinazione della agricoltura ai monopoli industriali e commerciali, la logica del profitto che impone un artificioso contenimento dei redditi di lavoro e quindi delle dimensioni del mercato. E quindi non si fa che riproporre la linea dello sviluppo capitalistico, aggravandola ed esasperandola, in una situazione per altro che con le recenti misure adottate dalla Francia e dalla Germania Federale ha gettato in profonda crisi alcuni presupposti di esistenza della stessa politica agricola comunitaria.

Il nostro gruppo ha già attraverso proposte di legge e mozioni sollecitato varie volte un deciso cambiamento di rotta della politica sia generale che agraria seguita dai vari governi guidati dalla DC, proprio in direzione di quelle riforme strutturali, di cui si è in questa relazione sottolineata l'urgenza.

Abbiamo in tal modo cercato di porre sul piano parlamentare e legislativo le rivendicazioni espresse da grandi lotte e movimenti di massa che sono andati accentuandosi e allargandosi specie negli ultimi anni.

Ma la novità più caratteristica di questi movimenti è oggi quella di non limitarsi soltanto a richiedere provvedimenti legislativi di

riforma ma di sviluppare iniziative concrete per contestare il potere del blocco monopolistico-agrario, per attaccare direttamente determinate strutture, per conquistare strumenti di contrattazione, di riorganizzazione produttiva, di potere contadino. Ci riferiamo alle recenti grandi lotte bracciantili che hanno posto con la conquista delle commissioni per il collocamento, i comitati aziendali, alcuni patti coloniali, le premesse per un potere di intervento e di controllo delle masse bracciantili nei confronti del capitalismo agrario. Ci riferiamo al notevole sforzo in atto per la costruzione di forme associative, cooperative e consortili, che raggruppano i produttori dei vari settori merceologici per contrattare i prezzi e le norme di cessione dei prodotti agli industriali e agli intermediari, che organizzino in modo associato alcuni aspetti delle attività aziendali come l'allevamento, l'utilizzazione delle macchine, la difesa fitosanitaria e così via, che promuovano la creazione e gestione di impianti sociali di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti.

Si tende così a superare concretamente e in modo originale e avanzato il problema delle insufficienti, atomistiche dimensioni economiche e produttive delle imprese contadine e le distorsioni prodotte dal capitalismo agrario, contrastando le astratte elucubrazioni di certi teorici, che malamente nascondono il proposito di fare una riforma agraria alla rovescia, che tolga la terra e l'iniziativa imprenditoriale ai contadini, per farne in sostanza dei salariati alle dipendenze di società dominate dai capitalisti e dai proprietari fondiari. Si dimostra oggi pertanto possibile inserire l'iniziativa personale dei coltivatori e dei braccianti che rimane fattore decisivo, in un tessuto associativo che assicuri il vantaggio delle grandi dimensioni, sia per quanto concerne alcuni aspetti della produzione sia per quanto concerne la conservazione, commercializzazione, determinate trasformazioni, sia per quanto concerne i rapporti con il mercato.

Valga l'esempio delle stalle sociali, già realizzate in varie zone, che portano le dimensioni degli impianti per l'allevamento del bestiame al livello di 800-1.000 capi grossi, superando non solo i traguardi indicati sul Piano Mansholt di stalle di 40-60 capi, ma anche alcune avanzate esperienze delle aziende capitalistiche.

È una prospettiva sempre più profondamente sentita dalle masse contadine e in specie dai giovani. E ci piace a tal proposito

citare l'esortazione di un giovane esponente della Confederazione coltivatori diretti:

« Ci si può associare per programmare assieme le colture, per allevare assieme il bestiame, per gestire assieme le macchine, per impiegare assieme il lavoro, per utilizzare la assistenza tecnica » oltre che « al livello della trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, perché in questa fase del trasferimento dei prodotti al consumo la situazione italiana richiede interventi ed iniziative coraggiose capaci di eliminare strozzature dannose al produttore agricolo ».

Purtuttavia questo impegno a così alto livello di crescenti strati contadini per conquistare e gestire un autonomo potere di contrattazione e di iniziativa non solo si scontra con il massiccio ostacolo costituito da un sistema di strutture fondiarie, agrarie e del mercato, ordinato in modo da mantenere le masse contadine in uno stato di subordinazione e di arretratezza, ma anche con una regolamentazione legislativa ed un indirizzo politico, che, nonostante le frequenti declamazioni da parte degli esponenti governativi, non stimola né incoraggia e nemmeno in definitiva consente ai contadini di organizzarsi per modificare una simile condizione.

Si tratta, a rifletterci seriamente, di una concreta violazione di precisi diritti costituzionali come la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (articolo 35), come la garanzia ad una retribuzione adeguata (articolo 36), come il sostegno della cooperazione (articolo 45), che, concepiti nella loro formulazione in riferimento a rivendicazioni tradizionali della classe operaia e dei lavoratori dipendenti, non possono oggi non comprendere quelle che oggi avanzano i coltivatori e in genere i lavoratori autonomi. Proprio perché in seguito al passaggio dalla fase capitalistica a quella monopolistica la loro condizione si assimila sempre più a quella dei lavoratori dipendenti, attraverso un processo di proletarianizzazione mascherata che ne fa, come è stato giustamente detto, una specie di commessi dei monopoli.

In questa situazione vi è un generale ritardo anche nell'opinione pubblica più avanzata nel recepire tali fatti ed elaborarne le conseguenze politiche e legislative.

Siamo in realtà, come è stato detto in un convegno delle ACLI, in campo contadino agli stadi che il movimento operaio dovette attraversare ai principi del secolo. Cioè è ancora in discussione in pratica, se non il diritto, la concreta possibilità di organizzarsi liberamente ed autonomamente e di disporre a tale

scopo dei necessari istituti. Non si può contestare questa affermazione adducendo ad esempio lo sviluppo delle organizzazioni professionali dei contadini e i progressi della cooperazione, limitati purtroppo solo ad alcune regioni. Perché in realtà se è vero, come è vero, che la remunerazione del lavoro contadino avviene attraverso la vendita dei prodotti e quindi dipende dal livello dei prezzi e dal rapporto tra prezzi e costi, è anche vero che i prezzi dei prodotti agricoli e quindi la remunerazione del lavoro contadino vengono fissati unilateralmente dai compratori, industriali e commercianti, senza nessun diritto effettivo di contrattazione.

Per quanto concerne i prodotti acquistati dagli agricoltori, almeno per i principali: concimi chimici, macchine, energia, essi sono fissati da veri e propri cartelli o intese monopolistiche tra i principali fabbricanti di questi prodotti.

Né si può dire che ci sia potere contrattuale per quanto concerne i prezzi d'uso della terra, tanto è vero che per sottrarre i contadini a più esose estorsioni il potere legislativo ha dovuto in materia intervenire più volte sotto la pressione delle masse con appositi provvedimenti.

Da tutte le suseposte considerazioni appare improrogabile l'esigenza di un intervento legislativo per la promozione e lo sviluppo di un articolato e democratico sistema di forme associative e cooperative in agricoltura, come strumento per la conquista e la gestione di un efficace potere di iniziativa e di contrattazione da parte dei coltivatori e lavoratori della terra nei confronti dei monopoli, degli intermediari, dello Stato.

Ecco perché il nostro non è un disegno di legge sull'associazionismo in generale, ma sull'associazionismo contadino, e quindi non si limita a dettare norme e a predisporre incentivi che sollecitino comunque uno sviluppo associativo, ma intende innanzitutto rimuovere ogni ostacolo concreto, che si frappone alla piena esplicazione della iniziativa associativa dei proprietari coltivatori, fittavoli, mezzadri, coloni, soccidari, compartecipanti, salariati e braccianti.

Se non si affrontano infatti le concrete remore, che allo sviluppo associativo e cooperativo fra i coltivatori e lavoratori della terra derivano dai limiti opposti da alcune norme della contrattazione agraria e della legislazione vigente, dal modo e dalle forme di organizzazione dell'intervento pubblico, da strutture di tipo monopolistico come la Federconsorzi, dal tipo di rapporti esistenti tra produ-

zione agricola, industria e mercato, le misure sull'associazionismo passano sopra la testa e di fatto discriminano la grande maggioranza di quanti lavorano in agricoltura.

Mentre invece la questione centrale per uno sviluppo democratico dell'agricoltura italiana, che cioè sia inteso a superare le distorsioni, gli squilibri, le arretratezze che continuamente genera il sistema dei monopoli, della proprietà fondiaria, del capitalismo agrario, è proprio quella di dare ai coltivatori e ai lavoratori della terra la possibilità di riorganizzare i processi produttivi, di conquistare un adeguato potere contrattuale, di conseguire in definitiva redditi remunerativi. Ma per una illustrazione più puntuale di questi concetti converrà passare senz'altro all'esame dettagliato della proposta di legge.

Nell'articolo 2 si definiscono gli obiettivi da conseguire attraverso un articolato sistema di forme associative.

L'obiettivo fondamentale è quello della trasformazione e ammodernamento delle strutture sia della produzione agricola che dei rapporti tra questa e il mercato.

Ma tali trasformazioni, debbono essere indirizzate e qualificate in precise direzioni: 1) quella di assicurare una capacità di effettiva partecipazione dei produttori associati alla realizzazione della programmazione democratica dello sviluppo economico, facendone protagonisti attivi e non oggetto della programmazione stessa; 2) quello di conseguire la parità di reddito tra agricoltura e altri settori. Considerazione base di questa partecipazione è la costruzione di un reale potere contrattuale dei produttori contadini nei confronti del mercato e dell'industria. Nell'ambito di tali prospettive le associazioni dei produttori dovrebbero caratterizzarsi come strumenti idonei per la contrattazione delle condizioni di cessione e di vendita dei prodotti agricoli e di acquisto di quelli industriali necessari per l'esercizio dell'azienda agricola, e come organismi per la riorganizzazione associata della produzione e la utilizzazione della tecnica moderna, da una parte, e la organizzazione dell'offerta dei prodotti degli aderenti dall'altra, anche attraverso la promozione e la gestione di forme associate di conservazione, trasformazione e prima lavorazione dei prodotti.

L'articolo 2 specifica i compiti e i requisiti delle associazioni dei produttori anche per quanto concerne la qualificazione e specializzazione della produzione, la difesa fitosanitaria, le ricerche di mercato e il collocamento della produzione, l'intervento sul mercato in

collegamento con l'AIMA, la rappresentanza dei produttori associati presso gli organismi pubblici nazionali e comunitari, in specie per la formazione dei programmi di sviluppo agricolo.

Nell'articolo 4 si specifica che le cooperative agricole, iscritte ai registri prefettizi sono riconosciute come associazioni dei produttori, sostenendo in tal modo il concetto che la cooperazione agricola può e deve essere prima ed essenziale componente di base di un sistema di forme associative, contro le teorie di quanti la ritengono invece superata e non idonea quindi ai compiti che sarebbero propri delle associazioni dei produttori, quando invece, proprio la natura democratica delle cooperative, come espressione di un processo associativo nascente dal basso, le qualifica più di ogni altra forma per questo compito.

Negli articoli 5, 6 e 7 si definiscono i requisiti delle associazioni dei produttori, chi debba essere considerato produttore agricolo e i principi fondamentali ai quali debbono essere ispirati gli statuti. Si tratta di principi che garantiscono il voto *pro capite*, sistemi elettorali che assicurano la rappresentanza di eventuali minoranze, e l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo da parte di qualsiasi componente attivo del nucleo familiare sulla base di delega del socio iscritto.

Sono questi punti di grande importanza se si vuole fare delle associazioni alle quali acceda la grande maggioranza dei produttori, che, per impegnarsi sempre più nella associazione, deve avere precise garanzie di poter, quali che siano le dimensioni delle loro aziende, contare effettivamente nel determinare gli indirizzi dell'associazione e non essere subordinata agli interessi e volontà dei gruppi di produttori più forti.

Nello stesso articolo 7 si prevede che, nel caso evidentemente di associazioni a livello di zona o regione agraria, l'assemblea generale sia preceduta da assemblee parziali di base per la nomina dei delegati all'assemblea generale, in modo da assicurare anche per questo verso la più operante democrazia e quindi la corresponsabilità più ampia sulle decisioni. Senza effettiva partecipazione di tutti, e per questo abbiamo voluto aprire la possibilità che, seppure su delega del socio, tutti i membri attivi della famiglia coltivatrice, quindi i giovani e le donne, possono esercitare tutti i diritti dei soci, compresi quelli di elettorato attivo e passivo, non vi sarà corresponsabilità e quindi vitalità delle associazioni, che perciò non nasceranno e non si svilupperanno adeguatamente. Questa è la nostra

convinzione, suffragata dalla esperienza e per questo e non per altri motivi noi abbiamo ritenuto di dover garantire caratteristiche di massima democraticità delle associazioni.

Nell'articolo 8 si definiscono le associazioni di produttori di secondo grado a carattere nazionale o regionale.

Vogliamo precisare subito che noi attribuiamo un ruolo di assoluta preminenza alle associazioni di primo grado, e prevediamo che le associazioni di secondo grado, oltre a compiti di consulenza, assistenza, propaganda, possano assolvere anche ai compiti propri delle associazioni di primo grado, cioè di contrattazione collettiva, di organizzazione dell'offerta, di intervento sul mercato, di gestione di impianti e attrezzature di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, solo in base a precise deleghe delle associazioni aderenti e di deleghe delimitate a un biennio e deliberate con maggioranze qualificate. Vogliamo cioè premunirci da esperienze non certo positive nella storia dell'agricoltura italiana, quale è ad esempio quella della Federconsorzi, che, nata come organo di assistenza e di coordinamento di consorzi agrari, si è poi trasformata in un colossale centro di potere, che ha ridotto il ruolo autonomo e proprio degli organismi di base a pura e semplice parvenza, snaturando quindi il carattere cooperativo e associativo della organizzazione come espressione effettiva dei produttori.

Nell'articolo 9 sono contenuti due altri principi di gran valore: il principio che l'acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni avvenga automaticamente con la iscrizione delle associazioni stesse in un apposito albo e il principio che la decisione sulla iscrizione nell'albo sia demandata ad appositi comitati, composti come precisa l'articolo 10 di rappresentanti di categorie e di vari enti pubblici e presiedute in campo nazionale dal Ministro dell'agricoltura.

Ma tale decisione deve limitarsi solo all'esame della corrispondenza dello statuto ai requisiti previsti dalla legge evitando ogni margine di arbitrio.

Nel secondo titolo della legge si affronta il problema della creazione di strutture e di condizioni che consentano un effettivo sviluppo dell'associazionismo.

Si tratta innanzitutto di creare un sistema moderno e adeguato di centri di raccolta, di mercati alla produzione, di borse merci, di attrezzature e di impianti di raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Ciò comporta da una parte un grosso impegno finanziario per la realizzazione di un piano di costruzione di tali attrezzature e dall'altro un nuovo tipo di utilizzazione di quelli esistenti. E qui viene il discorso sulla Federconsorzi, il cui enorme patrimonio di attrezzature industriali e commerciali non è certo in funzione degli interessi dei produttori agricoli, ma parte integrante del sistema di potere dei grandi gruppi monopolistici ai danni dell'agricoltura.

Con gli articoli 16 e 17 si prevede che tutte le partecipazioni azionarie di proprietà della Federconsorzi siano cedute ad un ente autonomo di gestione per l'agricoltura, con personalità di diritto pubblico, che dovrebbe altresì gestire tutte le altre partecipazioni statali esistenti nel campo della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli e nel campo della produzione di beni strumentali destinati all'agricoltura.

Si costituirebbe in tal modo un settore pubblico in questo campo, che darebbe ad un ingente complesso di attrezzature, di impianti, di industrie, unità di indirizzo, facendone un decisivo strumento per combattere posizioni monopolistiche e realizzare una politica intesa a favorire la realizzazione di un nuovo tipo di rapporti tra i grandi complessi industriali e commerciali e i produttori agricoli, rapporti impostati non sulla subordinazione dei produttori agricoli, ma su una contrattazione che salvaguardi i legittimi interessi delle parti e su misure che impediscano la formazione di posizioni monopolistiche.

Per quanto concerne la Federconsorzi, in particolare, la proposta di legge prevede che non solo tutte le aziende o partecipazioni azionarie di proprietà della Federconsorzi nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli o della produzione di beni necessari all'agricoltura siano trasferiti ad un ente pubblico (articolo 17) ma che le attrezzature e gli impianti di commercializzazione e conservazione di maggiori dimensioni siano gestiti temporaneamente dall'AIMA, in attesa di una nuova organica disciplina dell'AIMA stessa. Le agenzie e i centri di servizio dei consorzi agrari dovrebbero invece essere trasformati in cooperative di primo grado, aperte a tutti i produttori agricoli della zona.

Tali cooperative potranno riunirsi in liberi consorzi di zona o provinciali per assolvere, anche con la disponibilità delle necessarie attrezzature ed impianti, ai compiti attualmente svolti dai consorzi agrari, tranne quelli che per loro natura hanno portata pubblicistica e che dovrebbero essere provvisoriamente di

pertinenza dell'AIMA in attesa di una riorganizzazione democratica di questo Ente.

Per l'attuazione di queste trasformazioni si dovrebbe immediatamente nominare una gestione commissariale alla Federconsorzi sotto controllo parlamentare (articolo 19).

Negli articoli 21, 22, 23 e 26 sono previste una serie di disposizioni intese a favorire le forme associative promosse da coltivatori e lavoratori per quanto concerne i finanziamenti, i crediti, la elettrificazione, l'acquisto della terra, i piani di trasformazione.

Nell'articolo 25 si delega il Governo a riformare la legislazione sul credito al fine del riconoscimento delle associazioni dei produttori come enti intermediari del credito agrario.

L'articolo 27 affida ai comuni speciali funzioni per la promozione e lo sviluppo di consorzi di miglioramento fondiario e agrario.

Onde evitare ogni disorganicità e dispersività degli interventi pubblici ed assicurare un'azione coordinata e programmata della promozione e dello sviluppo delle forme associative, la proposta di legge prevede infine nell'articolo 28 che entro 6 mesi dalla approvazione della legge sia predisposto, sulla base delle proposte delle regioni e dei comitati di cui all'articolo 10, e dopo una consultazione con tutte le organizzazioni cooperative, sindacali e professionali, un programma pluriennale di sviluppo delle forme associative e cooperative.

Nel titolo terzo infine la proposta di legge introduce una serie di misure intese a consentire una regolamentazione dei rapporti tra produttori agricoli, industria e mercato, sulla base di una effettiva e libera contrattazione.

A tale fine lo Stato e le regioni, tramite gli enti pubblici all'uopo preposti, promuovono gli opportuni incontri tra le parti per arrivare alla stipula di accordi e convenzioni attinenti le condizioni di coltivazione e di cessione dei prodotti agricoli e di acquisto dei mezzi tecnici necessari all'agricoltura.

In caso di mancato accordo è previsto una sorta di arbitrato obbligatorio, in base al quale il Governo o le giunte regionali emane-

ranno disposizioni vincolanti circa i prezzi di cessione e di acquisto e gli altri aspetti normativi della consegna e del pagamento, in modo comunque da garantire una equa remunerazione del lavoro e dei capitali impiegati dai produttori agricoli.

Poche parole di conclusione.

Ci rendiamo conto di aver proposto con questo disegno di legge una serie di complesse misure che affrontano alcuni dei nodi essenziali della politica agraria italiana, ma siamo profondamente convinti che lo sviluppo di un sistema democratico di forme associative e cooperative, che organizzi e mobiliti le energie di milioni di coltivatori e lavoratori della terra, è oggi il fattore decisivo per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'agricoltura italiana.

Bisogna però creare le condizioni perché questo sviluppo possa concretamente avvenire, rimuovendo gli ostacoli che lo impediscono.

L'esperienza della legge sulle associazioni dei produttori ortofrutticoli ci ammonisce che se non si rimuovono questi ostacoli tale sviluppo non si ottiene.

Ecco perché noi riteniamo che una legge efficace e funzionale sulle associazioni dei produttori debba provvedere a disciplinare nel modo più democratico le associazioni stesse, debba impegnare in una azione coordinata e programmata l'intervento pubblico sulla base di scelta nettamente orientata in favore dei coltivatori e lavoratori della terra, debba liquidare le strozzature monopolistiche a cominciare da quelle della Federconsorzi, debba garantire le condizioni per la creazione di un effettivo potere di contrattazione dei produttori agricoli verso l'industria e il mercato.

Naturalmente ciò implica anche un rilevante sforzo finanziario a carico del pubblico erario.

Sarà però uno sforzo produttivo di effetti immediatamente positivi che potranno nel rapido giro di alcuni anni risolvere alcuni dei problemi più difficili e gravi dell'agricoltura e dei contadini italiani e contribuire a uno sviluppo democratico di tutta l'economia nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di favorire tra i coltivatori diretti ed i lavoratori della terra lo sviluppo di un movimento associativo in tutti i campi della produzione e del mercato, che contribuisca al miglioramento della remunerazione del lavoro e alla costruzione di un adeguato potere contrattuale, vengono emanate le seguenti norme.

TITOLO PRIMO

COMPITI E REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 2.

Le associazioni o consorzi di produttori, di cui alla presente legge, devono avere i seguenti scopi:

perseguire e realizzare la contrattazione collettiva delle condizioni di cessione e di vendita dei prodotti agricoli e di acquisto di quelli industriali necessari all'esercizio delle aziende agricole;

promuovere organismi economici di tipo associativo e cooperativo per la conservazione, trasformazione e lavorazione dei prodotti, per la gestione in comune dei mezzi tecnici, per l'esecuzione di piani di trasformazioni fondiari e di conversioni colturali, per forme di conduzione associativa nell'allevamento e negli altri settori produttivi;

promuovere l'organizzazione dell'offerta sulla base delle impegnative di conferimento dei prodotti da parte dei soci, assumendo per loro conto i compiti di rappresentanza per la contrattazione delle condizioni di coltivazione e di cessione dei prodotti nonché di assistenza tecnica e amministrativa;

promuovere forme comuni d'intervento per un'efficace difesa fitosanitaria;

promuovere misure comuni per la qualificazione e specializzazione della produzione;

promuovere studi e ricerche utili al progresso agricolo ed alla valorizzazione dei prodotti, nonché iniziative dirette ad incrementare la produzione e ad agevolare le vendite e lo scambio:

svolgere anche in collegamento con l'AIMA compiti d'intervento sul mercato;

rappresentare ed assistere i produttori associati nei confronti degli organi della pubblica amministrazione, degli enti pubblici competenti e degli enti privati, nonché degli organi della CEE, in specie per concorrere alla formazione dei programmi di sviluppo agricolo;

offrire eventualmente ai propri soci garanzie fideiussorie per iniziative di comune interesse.

ART. 3.

Fermi restando i compiti fondamentali, di cui all'articolo precedente, le associazioni di cui alla presente legge possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, approvate dall'assemblea, di impianti e di attrezzature di proprietà di enti pubblici, consortili e di altri operatori, per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

Il Ministro dell'agricoltura per le unioni nazionali, e gli organi regionali per le associazioni di base, disporranno a favore delle associazioni richiedenti la concessione, per l'uso, degli impianti e delle attrezzature di proprietà di enti disciplinati dalla legge, che abbiano comunque fruito per essi di finanziamenti e provvidenze statali e del FEOGA, fatta eccezione per gli impianti e le attrezzature delle cooperative agricole che associano i soggetti di cui all'articolo 6.

In presenza di più richieste verranno promosse forme consortili per l'utilizzazione in comune degli impianti e delle attrezzature, fra le associazioni di cui alla presente legge.

ART. 4.

Le cooperative agricole, regolarmente iscritte al registro prefettizio e aventi carattere di mutualità a norma della legge sulla cooperazione, ed i consorzi fra le stesse, sono riconosciuti come associazioni di produttori e possono esercitare tutte le attività e funzioni regolamentate dalla presente legge.

Le cooperative di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, che partecipano in qualità di soci alle associazioni di cui al successivo articolo, possono conservare la piena disponibilità del prodotto degli associati e si impegnano ad applicare le norme stabilite dall'associazione cui aderiscono.

ART. 5.

Le associazioni dei produttori sono considerate, a tutti gli effetti, munite di personalità giuridica quando rispondono ai seguenti requisiti:

1) avere, quali soci, produttori singoli od associati, cooperative di lavoratori e produttori agricoli e di manuali lavoratori della terra associati per la produzione, la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ed operanti nell'ambito della zona agraria delimitata da ciascun atto costitutivo.

Non possono essere soci delle associazioni quei produttori che esercitano in proprio anche attività commerciali o di intermediazione o di trasformazione di prodotti agricoli non di produzione propria;

2) non avere scopo di lucro;

3) essere aperte a tutti i produttori del comparto merceologico e del territorio in cui opera la singola organizzazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

4) operare in base alle norme statutarie previste nel successivo articolo 7;

5) essere costituite con atto pubblico.

ART. 6.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni parziari, i soccidari, i compartecipanti ed in genere i lavoratori che, a qualsiasi titolo, partecipino all'attività produttiva agricola.

La partecipazione è consentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di cooperative aderenti alla associazione.

I mezzadri, i coloni parziari, i soccidari, i compartecipanti, partecipano all'associazione per le loro quote di prodotto, comprese quelle dell'allevamento.

ART. 7.

Lo statuto delle associazioni è deliberato dalla assemblea degli associati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri.

Ad ogni associato spetterà un solo voto. I diritti spettanti ai soci, compreso quello di

elettorato attivo e passivo, possono essere esercitati da qualsiasi componente attivo del nucleo familiare, per delega del socio iscritto all'associazione. In nessun altro caso è ammessa delega.

Lo statuto deve prevedere, per l'elezione degli organi dirigenti e di controllo, un sistema elettorale che assicuri la rappresentanza delle minoranze.

Negli statuti sono stabiliti gli obblighi, i diritti e i doveri dei soci, nonché le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi imposti agli associati e le modalità per la loro applicazione.

Negli statuti sono stabilite altresì le condizioni del recesso dalle associazioni, sempreché sia stato dato adempimento agli impegni assunti nei confronti dell'organizzazione.

Le domande di adesione devono essere esaminate entro un mese. Trascorso tale termine la domanda s'intende accolta. In caso di non accoglimento i motivi debbono essere specificati all'interessato per lettera raccomandata.

La durata delle associazioni è fissata per un periodo di tempo adeguato all'assolvimento dei loro scopi.

L'atto costitutivo deve prevedere che le assemblee generali delle associazioni siano precedute da assemblee di base, nelle quali verranno discusse e deliberate, secondo le stesse norme disposte per l'assemblea, le materie che formano oggetto dell'assemblea generale.

Lo statuto può prevedere che le assemblee generali delle associazioni possono svolgersi per delegati eletti in assemblee di base. I delegati disporranno di tanti voti quanti ne hanno ricevuti, ed agiranno in conformità al mandato loro conferito.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applica l'articolo 2533 del codice civile.

Nelle associazioni costituite oltre che da singoli, anche da cooperative e da altre forme associative, queste ultime dispongono di tanti voti quanti sono i loro soci. Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio delle loro attività, le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dalla assemblea.

ART. 8.

Le associazioni di produttori di cui agli articoli precedenti possono organizzarsi in unioni regionali o nazionali.

Le unioni regionali o nazionali, possono:
disporre indagini sui mercati ed altre attività d'informazione in ordine all'evoluzione dei consumi interni e sulla situazione dei mercati internazionali, in collaborazione con le istituzioni statali a ciò preposte;

assicurare consulenza tecnico-economica in relazione alle finalità delle associazioni;

fare opera di propaganda e di pubblicità in ordine al miglioramento della produzione ed alla commercializzazione;

assolvere ai compiti di cui agli articoli 2 e 3 per gli aspetti di carattere regionale o nazionale, sulla base di deleghe delle associazioni aderenti. Le deleghe dovranno essere specifiche, delimitate per un periodo non superiore a un biennio, e deliberate con maggioranze qualificate.

L'adesione alle unioni è deliberata dalla assemblea dell'associazione, con la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 7. Nella elezione dei rappresentanti alle assemblee delle unioni deve essere garantita la presenza delle minoranze.

Le norme di cui all'articolo 7 si applicano anche nei confronti delle unioni regionali o nazionali.

Il diritto all'adesione alle organizzazioni di cui al presente articolo deve essere per statuto garantita a quanti ne facciano richiesta anche nelle more del riconoscimento.

ART. 9.

Le associazioni che rispondono alle caratteristiche previste dalla presente legge vengono iscritte in un albo delle associazioni riconosciute.

L'accoglimento delle domande come la cancellazione dagli albi per sopravvenuta mancanza dei requisiti, compete ai comitati regionali per le forme associative in agricoltura, di cui al successivo articolo 10 e per le unioni nazionali al comitato nazionale.

Il provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato e notificato entro 60 giorni. In mancanza la domanda si intende accolta.

Si può dar motivo a rigetto solo in mancanza di corrispondenza dello statuto ai compiti e ai requisiti previsti nella presente legge. Il riconoscimento deve essere concesso anche a più associazioni od unioni operanti nello stesso territorio tra le quali possono intervenire forme consortili di organizzazione e di attività.

Le associazioni acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nell'albo di cui al primo comma.

ART. 10.

È costituito con decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste, un comitato nazionale per le forze associative in agricoltura. Esso è presieduto dal ministro stesso o da un sottosegretario del Ministero, da lui delegato ed è composto da:

- 1) tre rappresentanti dei coltivatori diretti proprietari;
- 2) tre rappresentanti dei coltivatori diretti affittuari;
- 3) tre rappresentanti dei mezzadri e coloni;
- 4) tre rappresentanti dei braccianti e salariati agricoli;
- 5) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori;
- 6) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative;
- 7) tre rappresentanti delle associazioni professionali contadine;
- 8) un rappresentante degli enti sviluppo agricolo;
- 9) un rappresentante dell'AIMA;
- 10) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 11) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 12) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 13) due esperti designati dagli ordini professionali dei laureati in agraria e dei periti agrari;
- 14) tre rappresentanti designati dalle facoltà agrarie e dagli istituti di sperimentazione.

Il comitato può costituire sezioni determinandone la rispettiva competenza.

È costituito in ogni regione un comitato regionale per le forme associative in agricoltura.

Nelle regioni già costituite il comitato regionale per le forme associative è formato secondo i criteri di cui sopra, con decreto dell'assessore regionale competente per l'agricoltura, salvo diversa disposizione degli organi regionali.

Le rappresentanze dei Ministeri sono sostituite con rappresentanze dei corrispondenti assessorati regionali.

Nelle altre regioni il comitato per le forme associative, fino all'entrata in funzione degli

organi regionali previsti nella Costituzione, è costituito con decreto del Ministero dell'agricoltura, secondo i criteri di cui sopra ed è presieduto dal presidente del comitato regionale della programmazione o da altro membro da lui designato.

I membri dei comitati di cui ai punti 1)-7) sono eletti dagli organismi direttivi delle rispettive organizzazioni di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative.

ART. 11.

I comitati previsti nell'articolo precedente hanno, ognuno nell'ambito della propria competenza territoriale, i seguenti compiti:

1) proporre agli organi pubblici iniziative e programmi per favorire lo sviluppo delle forme associative in tutti i campi della attività agricola;

2) formulare proposte in ordine alla concessione alle associazioni o alle unioni dell'uso degli impianti ed attrezzature di cui al secondo comma dell'articolo 3;

3) registrare nell'albo di cui all'articolo 9 le associazioni che ne facciano richiesta, verificata la rispondenza ai compiti ed ai requisiti di legge;

4) formulare le ragioni di rigetto della registrazione di cui al terzo comma dell'articolo 9.

La concessione dei finanziamenti pubblici previsti dalla legislazione italiana e dal FEOGA per l'impianto e lo sviluppo della cooperazione e delle forme associative è sottoposta al parere e alle proposte del comitato nazionale o regionale per lo sviluppo delle forme associative a seconda della dimensione dell'iniziativa associativa. I suddetti comitati esprimono pure pareri e proposte per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle cooperative quali assuntori dei servizi d'intervento nel mercato per conto dell'AIMA.

ART. 12.

Le organizzazioni di cui alla presente legge beneficiano delle provvidenze previste dalla legge per il settore agricolo.

Alle associazioni di cui alla presente legge è concesso per un periodo di cinque anni, un contributo dello Stato nella misura massima complessiva del 75 per cento, per le spese di direzione e di personale occorrente per il loro funzionamento.

TITOLO SECONDO

NORME PER LA PROMOZIONE E LO
SVILUPPO DI UN SISTEMA DI FORME
ASSOCIATIVE NELLE CAMPAGNE

ART. 13.

Al fine di sviluppare l'associazione tra i produttori agricoli e garantire l'interesse pubblico nel campo della raccolta, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli è stanziata la somma di lire 150 miliardi, nella misura di lire 50 miliardi per ognuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1971, per la costruzione di centri di raccolta e di mercati alla produzione nel settore ortofrutticolo, e per la costruzione di altre attrezzature ed impianti di raccolta, conservazione e prima lavorazione dei prodotti agricoli, in particolare di quelli oleari e zootecnici.

Delle attrezzature e degli impianti di cui al precedente comma possono usufruire tutte le associazioni di produttori, cooperative o consorzi, previste nella presente legge, che ne facciano richiesta.

La loro gestione può essere affidata alle associazioni, cooperative e consorzi interessati, secondo i criteri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3.

Alla promozione, costruzione e gestione degli impianti e delle attrezzature di cui al primo comma sono abilitati, nell'ambito della propria competenza territoriale, le amministrazioni comunali e provinciali, i loro consorzi, le amministrazioni regionali e gli enti di sviluppo, i quali usufruiscono per le loro iniziative degli stanziamenti previsti nel presente articolo.

ART. 14.

Le amministrazioni comunali, anche tra loro consorziate, sono autorizzate ad istituire le borse merci dei prodotti agricoli. Laddove esiste il mercato generale le stesse devono avere sede al suo interno. La direzione delle borse deve essere esercitata dagli enti locali. La gestione può essere affidata ad organizzazioni di produttori e di acquirenti.

ART. 15.

Nelle esenzioni di cui all'articolo 84, lettera i), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvate con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 20 gennaio 1958, n. 645, sono comprese le associazioni e i consorzi di cui alla presente legge.

ART. 16.

Per conseguire la realizzazione dei fini della presente legge, è istituita presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, un fondo autonomo con dotazione di 50 miliardi.

ART. 17.

Ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali, previsto dall'articolo 3 della legge 22 gennaio 1956, n. 1599, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, sarà costituito l'Ente autonomo di gestione per l'agricoltura con personalità di diritto pubblico.

All'Ente di cui al precedente comma saranno trasferite le partecipazioni statali esistenti nel campo della commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e saranno attribuiti i compiti di coordinamento nei settori a partecipazione statale che operano anche nel campo della produzione di beni strumentali destinati all'agricoltura.

Per la costituzione e l'attività dell'Ente di cui al primo comma è istituito un fondo di dotazione di lire 50 miliardi.

Le industrie a partecipazione statale interessate all'approvvigionamento di mezzi tecnici o alla valorizzazione della produzione agricola, non possono affidare l'attività di distribuzione dei loro prodotti o servizi in esclusiva a singole imprese private.

ART. 18.

Nel quadro della finalità della presente legge, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato con legge 17 agosto 1956, n. 561, che regola l'attività e il funzionamento dei consorzi agrari e della Federconsorzi, è abrogato.

Le partecipazioni azionarie di proprietà della Federconsorzi sono cedute all'Ente di cui al precedente articolo 17.

Le agenzie dei consorzi agrari provinciali, le filiali, le succursali e gli altri centri di servizio sono trasformati in cooperative di primo grado, aperte a tutti i produttori agricoli della zona.

Ad esse, liberamente consorziate per zone o per comprensori, sono trasferiti i compiti e le funzioni sinora esercitate dai CAP, nonché le attrezzature e gli impianti.

Sino all'emanazione di una legge che riformi i compiti, le strutture e la gestione dell'AIMA, questa è provvisoriamente autorizzata a servirsi delle attrezzature commerciali e del personale dei disciolti consorzi agrari e della Federconsorzi per i suoi compiti di istituto.

ART. 19.

Per l'attuazione delle misure di cui all'articolo precedente è istituito un commissariato composto di un commissario e da due vice-commissari, nominati dal Governo su una rosa di sei nomi designati dal Parlamento: tre dalla Camera, tre dal Senato.

Il commissario avrà i poteri dei consigli di amministrazione della Federconsorzi e dei consorzi agrari provinciali, previsti nell'abrogato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1235.

Il commissariato è assistito nello svolgimento dei propri compiti dai comitati di cui all'articolo 10 secondo le rispettive competenze territoriali.

Il commissariato presenterà annualmente al Parlamento una relazione della propria attività.

I fondi ricavati dalla realizzazione delle misure indicate nell'articolo 18, salvi i diritti dei soci, dello Stato o di terzi, sono destinati per legge ad incrementare gli stanziamenti per le opere previste nell'articolo 13 della presente legge.

ART. 20.

Il fondo di rotazione dell'AIMA di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, è aumentato di lire 100 miliardi per l'attuazione dei compiti derivanti dai commi precedenti, e per assicurare alle associazioni di produttori le anticipazioni finanziarie necessarie per il ritiro e la conservazione dei prodotti.

È fatto divieto all'AIMA di ritirare prodotti agricoli da coloro che non siano diretti produttori.

ART. 21.

Gli enti di sviluppo, gli enti locali e gli altri enti con funzioni pubbliche nel campo dell'agricoltura, sono autorizzati ad assicu-

rare alle associazioni di produttori l'assistenza tecnica ed economica necessaria per il conseguimento dei loro fini.

ART. 22.

Al fine di promuovere ed agevolare, sulla base dell'associazionismo, assetti produttivi più rispondenti alle esigenze della tecnica, del miglioramento della produzione e del progresso sociale, le richieste avanzate da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, e braccianti riuniti in forme associative o cooperative, per l'esecuzione di piani di trasformazione culturale, per la gestione in comune di macchine e di mezzi tecnici in genere, per la conduzione associata delle aziende o di branche delle stesse, ed in particolare dell'allevamento del bestiame, anche a mezzo di stalle sociali, beneficiano delle seguenti agevolazioni:

1) l'esame delle domande e l'erogazione dei finanziamenti da parte degli organi pubblici deve avvenire con assoluta priorità;

2) tutti i contributi previsti dalle vigenti leggi sono erogati nella misura dell'80 per cento;

3) la garanzia per la concessione dei mutui è coperta dal valore delle opere programmate e da garanzie sussidiarie dello Stato;

4) il 30 per cento dei contributi è erogato all'atto dell'approvazione dei progetti;

5) in tutti gli stanziamenti pubblici per l'agricoltura è riservata una quota non inferiore del 50 per cento per interventi di cui al primo comma.

ART. 23.

Le agevolazioni previste, in ordine alle tariffe dell'energia elettrica, dall'articolo 17-*bis* della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, sono prorogate a tempo indeterminato ed estese ai primi 50 Kw di potenza, quando interessano attività economiche svolte da associazioni di produttori o da cooperative agricole, formate di coltivatori diretti e manuali lavoratori della terra.

ART. 24.

Tutte le provvidenze statali destinate a favorire l'accesso alla proprietà della terra a chi la lavora, operano anche in favore delle cooperative o di altre forme associative costi-

tuite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti, per la conduzione, in forma unita o per quote singole, delle terre a loro disposizione.

ART. 25.

Al fine di agevolare e migliorare l'accesso al credito agrario alle aziende coltivatrici il Governo, entro un periodo di 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, emanerà disposizioni di riforma del credito agrario per il riconoscimento delle associazioni di produttori e delle cooperative in enti intermediari del credito agrario.

ART. 26.

I lavoratori e i coltivatori i quali si associno per l'esecuzione di piani di trasformazione e/o per svolgere attività comuni di conduzione, relativi a più aziende, anche quando esse in tutto o in parte non siano di loro proprietà, hanno diritto ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 22 e ad eseguire i loro programmi, anche in caso di opposizione dei proprietari concedenti, quando i piani stessi siano stati giudicati dall'Ente di sviluppo utili all'elevamento dei redditi dei lavoratori e dei coltivatori interessati.

ART. 27.

I comuni al fine di favorire lo sviluppo dell'agricoltura e dell'associazionismo promuoveranno tra i coltivatori e lavoratori della terra in genere, consorzi di miglioramento fondiario e agrario, aventi il carattere di libere associazioni ai sensi dell'articolo 36 del codice civile.

Compito dei consorzi sarà principalmente quello di definire, con l'ausilio dei tecnici messi a disposizione dal comune, un piano di trasformazioni e conversioni colturali per lo sviluppo e miglioramento della produzione e un piano di riorganizzazione del lavoro e della conduzione a livello aziendale e interaziendale, per una migliore utilizzazione della tecnica moderna e la riduzione dei costi di produzione.

I consorzi, con l'ausilio del comune, svolgeranno tutte le pratiche intese ad ottenere i finanziamenti pubblici e le provvidenze previste dalle leggi e promuoveranno la costituzione delle opportune associazioni coopera-

tive per la gestione economica di attività e attrezzature collettive.

I comuni, in considerazione dei fini sociali che tali consorzi si propongono, potranno aderirvi e partecipare alle spese di organizzazione degli stessi con adeguati contributi, che andranno classificati tra le spese obbligatorie straordinarie.

Hanno titolo per partecipare ai consorzi di miglioramento fondiario ed agrario, oltre i proprietari interessati, i lavoratori ed i coltivatori di cui all'articolo 25 della presente legge.

ART. 28.

Il Ministero dell'agricoltura, d'intesa col CIPE, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, predispone e presenta al Parlamento per l'approvazione, un programma quinquennale al fine di assicurare la promozione e lo sviluppo delle forme associative in agricoltura, per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 2.

Il programma di cui al comma precedente, deve essere formulato sulla base delle proposte delle regioni a statuto speciale e dei comitati regionali per la programmazione, coordinate dal Comitato nazionale per le forme associative, di cui all'articolo 10.

Nella fase di formulazione il programma è sottoposto all'esame di una conferenza nazionale delle organizzazioni cooperative, sindacali e professionali, operanti in agricoltura.

La procedura di cui al comma secondo e terzo del presente articolo viene seguita anche per la realizzazione delle iniziative previste nell'articolo 13.

TITOLO TERZO

FUNZIONI DEGLI ORGANISMI PUBBLICI PER GARANTIRE IL POTERE CONTRATTUALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 29.

Allo scopo di favorire, in base all'articolo 2 della presente legge, la realizzazione delle finalità delle associazioni e consorzi di produttori, lo Stato e le regioni, avvalendosi degli enti pubblici all'uopo preposti, promuovono gli incontri necessari tra le parti, nei tempi opportuni e con modalità da concordare con le organizzazioni interessate, per la

stipula di accordi e convenzioni attinenti le condizioni di cessione dei prodotti agricoli, i contratti di coltivazione e quelli di acquisto dei mezzi tecnici necessari all'agricoltura.

Tali accordi devono prevedere i criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti in rapporto alle qualità merceologiche degli stessi, la normativa delle condizioni di cessione e di pagamento delle merci, ivi compresi i sottoprodotti.

Negli stessi accordi o, in loro mancanza, con le norme di cui all'articolo 32, saranno recepite le percentuali sul valore dei prodotti conferiti da corrispondere alle associazioni o consorzi di produttori agricoli, secondo la misura annualmente stabilita dalle loro assemblee e saranno fissate le modalità di versamento alle associazioni di tali quote.

ART. 30.

All'adempimento dei compiti di cui al precedente articolo, provvederà l'AIMA tramite una sezione speciale, articolata in uffici regionali e provinciali, che oltre a convocare gli incontri e a presiedere le trattative tra le parti interessate, metterà a disposizione delle stesse la documentazione opportuna, in specie rilevazioni dirette sui prezzi e analisi sui costi di produzione.

ART. 31.

In caso di esito negativo delle trattative, l'AIMA trasmette immediatamente al Governo o alle giunte regionali una relazione sulle richieste e sulle posizioni delle parti, nonché il verbale di mancato accordo.

Nelle more della definizione delle norme di cui all'articolo successivo deve essere assicurata la disponibilità degli impianti per l'utilizzazione dei prodotti dei coltivatori conferenti.

ART. 32.

Il Governo e le giunte regionali, nell'ambito delle rispettive competenze in materia, sono tenuti nel termine massimo di 15 giorni dal mancato accordo tra le parti, a disciplinare con apposite norme le condizioni di cessione dei prodotti e sottoprodotti agricoli e di acquisto dei mezzi tecnici.

I provvedimenti, di cui al comma precedente, devono soprattutto definire il prezzo di cessione e di acquisto in rapporto alla

qualità merceologica del prodotto, nonché gli aspetti normativi della consegna e del pagamento, in modo da garantire l'equa remunerazione del lavoro e dei capitali impiegati dai produttori agricoli.

Comunque nelle more della definizione delle norme di cui al presente articolo, nel caso di rifiuto della controparte di assoggettarsi alle norme emanate dai pubblici poteri, gli enti che ne hanno la competenza sono tenuti ad applicare l'articolo 153 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni per il tempo necessario alla lavorazione dei prodotti ed al fine di assicurare la disponibilità degli impianti per l'utilizzazione dei prodotti dei coltivatori conferenti.

ART. 33.

Lo Stato e le regioni hanno l'obbligo di garantire alle associazioni e consorzi di produttori il diritto di assistenza tecnica nei confronti dei propri associati e di rappresentanza dei medesimi, all'interno degli impianti di trasformazione di prodotti agricoli o nei luoghi appositamente concordati, per stabilire le qualità merceologiche dei prodotti e dei sottoprodotti conferiti.

Aspetti e modalità di tale assistenza tecnica saranno concordati tra le parti. In mancanza si provvederà secondo i criteri dell'articolo 32.

ART. 34.

Tutte le norme legislative e i provvedimenti amministrativi, in materia di organizzazione delle associazioni di produttori, di cessione dei prodotti agricoli e di acquisto dei mezzi tecnici per l'agricoltura, in contrasto con i principi e le disposizioni della presente legge, sono abrogati.

ART. 35.

All'onere di cui alla presente legge si provvederà:

a) per l'importo di lire 100 miliardi previsto all'articolo 20 mediante utilizzo delle maggiori entrate dell'esercizio 1968 accertate al 30 aprile 1968;

b) per l'importo di lire 50 miliardi previsto dall'articolo 17, da versarsi in importi di lire 10 miliardi per l'esercizio 1969 e di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1970 e 1971 mediante utilizzo delle maggiori

entrate per effetto del disegno di legge « Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio-urbano »;

c) per l'importo di lire 50 miliardi per l'esercizio 1969 previsto dall'articolo 13 mediante la riduzione dei capitoli del bilancio dello Stato nelle misure indicate:

Capitolo 2001 . . .	5 miliardi
» 2031 . . .	16 »
» 2033 . . .	4 »
» 2201 . . .	14 »
» 3101 . . .	3 »
» 3501 . . .	3 »
» 3504 . . .	3 »
» 3506 . . .	2 »

d) per l'importo di lire 50 miliardi previsto dall'articolo 16 mediante eguale riduzione del capitolo 5381 del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970.